

# STATUTO

## *Dell'Associazione di volontariato Associazione Famiglie*

### *Audiolesi – A.F.A.*

#### Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata Associazione Famiglie Audiolesi – A.F.A., che in seguito sarà denominata, per brevità, l'Organizzazione .

Tale Associazione è costituita ai sensi del vigente Codice Civile, della Legge 266/91, della Legge Regione Liguria 42/2012, e persegue, senza fine di lucro, il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

2. L'organizzazione ha sede in Genova, all'indirizzo che viene deliberato dall'Assemblea dei Soci.

#### Articolo 2 - Principi

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'Associazione è illimitata.

4.L' Assemblea dei Soci può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione.

5.L'Associazione è autonoma sia dal punto di vista amministrativo che patrimoniale che gestionale.

#### Articolo 3 - Scopi e finalità

L'Organizzazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale, in particolare si propone di promuovere la cultura della solidarietà ed elevare la condizione sociale, culturale ed ambientale della popolazione, ed in special modo delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

L'associazione persegue i suoi valori attraverso l'aiuto concreto alle persone che sono in condizioni di svantaggio in quanto audiolesi, portatori di disturbi del linguaggio e della comunicazione, ed alle loro famiglie, in tutti i modi e le forme possibili.

.L'Associazione intende attuare una serie di attività che abbiano come fine:

l'assistenza agli audiolesi, alle persone che abbiano disturbi del linguaggio e della comunicazione e alle loro famiglie in tutti i modi e le forme possibili;

la collaborazione con Enti, Istituzioni ed organi che abbiano come

scopo l'igiene e la profilassi della sordità, l'istruzione, l'educazione e

l'inserimento sociale degli audiolesi e di tutte le persone che abbiano

disturbi del linguaggio e della comunicazione;

promuovere attività per i portatori di disturbi dell'udito e del linguaggio,

ricercando le metodologie e le tecniche più idonee per l'educazione, la

riabilitazione, l'orientamento, l'istruzione professionale e l'avviamento

alle attività lavorative, ricercando ed adottando le tecniche adeguate a

favorire l'abbattimento delle barriere della comunicazione;

promuovere l'attiva partecipazione finalizzata alla conoscenza, allo

studio ed alla risoluzione dei problemi della scuola in genere,

suscitando l'interessamento, raccogliendo suggerimenti, favorendo

l'intesa con il personale insegnante ed agendo presso l'Autorità

scolastica di ogni grado:

promuovere e gestire in gratuità corsi di informazione per genitori ed

operatori al fine di migliorare la loro preparazione a sostegno delle

attività connesse alla disabilità;

promuovere scambi culturali nell'ambito delle attività istituzionali con

Enti nazionali ed internazionali, collaborare ed operare anche in

regime di convenzionamento con gli Enti pubblici e privati preposti, nei

settori che consentono di migliorare la qualità della vita delle persone

disabili;

promuovere conferenze, dibattiti, ed occasioni per informare e

sensibilizzare autorità e opinione pubblica sui problemi degli audiolesi

e della disabilità in generale;

produrre materiale di carattere scientifico, educativo e informativo,

attraverso canali multimediali;

#### Articolo 4 - Aderenti dell'Organizzazione

1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero degli aderenti è illimitato.

#### Articolo 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che siano in regola con il rinnovo della tessera associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

#### Articolo 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intransmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione
- di partecipare a tutte le attività e le iniziative dell'Organizzazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli aderenti sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività precedentemente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere

rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

#### Articolo 7 - Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto, e da tutti quei beni che perverranno durante la vita associativa, oltre che dagli avanzi di gestione. Tutto il Patrimonio dell'Associazione è finalizzato al perseguimento dell'oggetto sociale.

2. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale

stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5. E' fatto d'obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

#### Articolo 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione

1. Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Sindaci, se ed in quanto richiesto e nominato.

2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### Articolo 9- Assemblea Generale degli Aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.



3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto affisso all'albo sociale almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
- della elezione degli organi sociali giunti a scadenza.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione

dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quello per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art.23.

10. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare le proposte del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).
- determinare la sede dell'Associazione e trasferirla ovunque in Italia, istituire sedi secondarie e sezioni distaccate ovunque in Italia.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se nominato dal Consiglio Direttivo, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera

consultazione.

#### Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici componenti.

Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione può eleggere tra i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente (o più Vicepresidenti) il Segretario e conferire deleghe particolari a Consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).

4. Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro il mese di Aprile successivo dell'anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- amministrare in via ordinaria l'associazione ed in via straordinaria l'associazione, quando questo gli sia consentito dalla Legge o dallo Statuto.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza semplice dei voti.

2. Il Presidente:

– ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

– è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa

Articolo 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente.

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o

dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

#### Articolo 13 - Il Segretario

1. Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri un Segretario che, qualora eletto, svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa

2. Il Segretario, qualora eletto, è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

#### Articolo 14 – Il Collegio dei Sindaci

1. Il collegio dei Sindaci, se ed in quanto richiesto è nominato è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge tra i componenti effettivi il presidente.

2. Il collegio controlla l'andamento amministrativo dell'organizzazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture

3. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

#### Articolo 15 - Attività Secondarie

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

#### Articolo 16 - Servizi di Cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

#### Articolo 17 - Dipendenti

1. L'Organizzazione di Volontariato può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi svolta.

2. I rapporti tra l'Organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro riferibile alle attività svolte dall'associazione e dai dipendenti.

3. Il numero dei lavoratori subordinati deve essere sempre proporzionale al numero dei volontari impegnati nell'attività.

#### Articolo 18 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'Organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

#### Articolo 19 - Assicurazioni

Gli aderenti all'Organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

#### Articolo 20 - Bilancio

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che lo approva a norma di legge.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione, e viene presentato quando richiesto espressamente dall'Assemblea.

#### Articolo 21 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Articolo 22 - Scioglimento dell'organizzazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

2. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in



atto redatto in carta libera ai sensi degli articoli 6 e 8 della Legge 11 agosto 1991 numero 266/91

identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile o della normativa di settore.

#### Articolo 23 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

#### Articolo 24 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto i regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 del 11 agosto 1991.